

Comune di SANSEPOLCRO

Provincia di AREZZO



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E  
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI  
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

**(Legge 160/2019 comma 837)**

## **SOMMARIO**

**ART. 1 – OGGETTO**

**ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 3 – PRESUPPOSTO DEL CANONE**

**ART. 4 – SOGGETTO PASSIVO**

**ART. 5 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**ART. 6 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

**ART. 7 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

**ART. 8 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE**

**ART. 9 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

**ART. 10 – VERSAMENTO DEL CANONE**

**ART. 11 – SUBENTRO, CESSAZIONE E RIMBORSI**

**ART. 12 - OCCUPAZIONI ABUSIVE**

**ART. 13 – RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**ART. 14 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA**

**ART. 15 – RIMBORSI**

**ART. 16 – SANZIONI**

**ART. 17 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA**

**ART. 18 – AUTOTUTELA**

**ART. 19 – NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI**

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune Sansepolcro.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/1993, e, limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842 della suddetta norma, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013.

## **ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **ART. 3 – PRESUPPOSTO DEL CANONE**

Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **ART. 4 – SOGGETTO PASSIVO**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **ART. 5 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali e nei posteggi isolati.

b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; per il periodo stabilito dalle vigenti norme Nazionali e Regionali.

## **ART. 6 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

## **ART. 7 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

## **ART. 8 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.

2. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione e dalle modalità di occupazione.

3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

5. Le tariffe specifiche per ciascuna fattispecie di occupazione sono deliberate dalla Giunta Comunale.

## **ART. 9- CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 24 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale può essere applicata una riduzione tariffaria dal 30% al 40% per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **ART. 10 – VERSAMENTO DEL CANONE**

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 258,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10 qualora l'importo dovuto sia superiore a € 258,00. Gli avvisi di pagamento saranno inviati / consegnati direttamente dal Comune o dal Concessionario in tempo utile per il rispetto del termine di scadenza.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione e determinato in base all'effettivo utilizzo.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
6. Per le occupazioni effettuate da spuntisti come individuati dal Regolamento per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio,. In caso di morosità, lo spuntista non potrà essere assegnatario di posteggio nelle successive giornate di mercato.

## **ART. 11 – SUBENTRO, CESSAZIONE E RIMBORSI**

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

## **ART. 12 - OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.  
Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

## **Art. 13 – RAVVEDIMENTO OPEROSO**

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

#### **ART. 14 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile del Servizio Finanziario – U.O Tributi nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio Finanziario UO Tributi, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'Ufficio Tributi competente delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento–ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

#### **ART.15 RIMBORSI**

L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

#### **ART. 16 - SANZIONI**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Responsabile del Servizio Finanziario notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di

cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal regolamento generale delle entrate.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

#### **ART. 17 – DECADENZA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA**

1. Il funzionario competente dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni per l'occupazione del posteggio stesso ai sensi dell'art. 127 comma 1 lett. e-bis della legge regionale 23/11/2028 n. 62.

#### **ART. 18 – AUTOTUTELA**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

#### **ART. 19 – NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dal Regolamento per l'applicazione del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, alle norme contenute nel C.d.S., alla Legge 160/2019 e alle successive norme, legislative e/o regolamentari, in materia approvate.

2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al C.d.S., nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità ed occupazione suolo pubblico, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.

3. il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021